

(dal portale PMI.it)

Il riscatto dei periodi di congedo parentale extra-lavorativo, è ora cumulabile con il riscatto della laurea.

Al pari di quanto avviene per gli anni universitari, precedenti al conseguimento della laurea, anche gli eventi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati dai lavoratori dipendenti per recuperare tali periodi ai fini pensionistici.

La richiesta di riscatto del periodo corrispondente all'astensione facoltativa (congedo parentale) anche per periodi relativi a maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l'evento e dal fatto che si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro, deve essere presentata dal lavoratore stesso. La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento con un limite massimo di periodi riscattabili di cinque anni.

Il periodo riscattabile è lo stesso riconosciuto alla madre e al padre per l'astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità, quindi quello successivo ai 3 mesi successivi alla nascita del bambino (astensione obbligatoria), entro i primi 8 anni di vita del bambino fino ad un massimo di sei mesi per ciascun genitore.

Tra i requisiti richiesti per poter fruire del riscatto del congedo parentale:

- l'iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive;
- avere almeno 5 anni di contributi da attività lavorativa maturata in costanza di lavoro dipendente in periodi precedenti o successivi all'evento che dà luogo al diritto;
- il periodo da riscattare non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione.

Tale facoltà che consente ai lavoratori di cumulare il riscatto degli eventi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto della laurea è in vigore dal 1° gennaio 2016 per effetto della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), mentre fino al 31 dicembre 2015 il riscatto dei periodi riscattabili per congedo parentale extra-lavorativo era alternativa alla facoltà del riscatto di laurea.

La circolare INPS 44/2016 chiarisce, in merito alla nuova normativa, che:

- la cumulabilità opera anche con riferimento a periodo precedenti il 2016;
- le domande di riscatto presentate prima del 2016, se già elaborate in base alla vecchia normativa, non possono essere riaperte;
- le domande presentate nel 2015 ma non ancora elaborate dovranno essere definite in base alla nuova normativa.

L'onere del riscatto è a totale carico del richiedente, così come avviene con il riscatto della laurea, e il periodo riscattato sarà utile sia ai fini dell'anzianità contributiva che della determinazione della misura della pensione.

Per approfondimenti:

http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/147910/pensioni-riscatto-congedo-parentale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=10-03-2017+evidenza+pensioni-riscatto-congedo-parentale

Photo by [PublicDomainPictures](#) (Pixabay)

